



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 120 del 14/06/2021**

---

**Introduzione nel codice penale del reato di apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa**

---

*Firmato da: Francesco Emilio Borrelli*



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse statali comunitarie per lo sviluppo)  
Il Presidente*

## **PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

**AI SENSI DELL'ART. 121, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE  
E DELL'26, CO. 4, LETT. N) DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA**

### **INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI "APOLOGIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CRIMINALITÀ MAFIOSA"**

**ad iniziativa del consigliere regionale**

***Francesco Emilio Borrelli***



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse statali comunitarie per lo sviluppo)  
Il Presidente*

## **PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

**AI SENSI DELL'ART. 121, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE  
E DELL'26, CO. 4, LETT. N) DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA**

### **INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI "APOLOGIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CRIMINALITÀ MAFIOSA"**

#### **RELAZIONE**

Ormai da anni si susseguono episodi di vera e propria apologia della criminalità sotto varie forme. Tali fatti però, non configurano alcuna fattispecie di reato previsto dall'impianto normativo penale.

L'indignazione, la condanna mediatica, la stigmatizzazione, l'allarme sociale sono le uniche conseguenze che si registrano.

Gli episodi sono noti, si va dagli "inchini" dinnanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, ai funerali in pompa magna di boss, alla costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, ai messaggi sulle piattaforme *social*.

Non meno significative sono i testi di alcune canzoni di cantanti neomelodici che trasmettono messaggi di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata glorificando figure o episodi ad esse collegate, o che denigrano persone che lottano contro la criminalità, a partire dai pentiti. Tali messaggi trovano immediata ed ampia amplificazione attraverso l'uso delle piattaforme *social*.

Negli ultimi tempi, uno dei veicoli maggiormente utilizzati sono i murale raffiguranti persone decedute a seguito di reati da loro stessi perpetrati. Grazie alla mobilitazione mediatica, a Napoli e provincia sono cominciate le rimozioni di alcuni altarini e murale dedicati a boss o ad esponenti grandi e piccoli della criminalità. Ma l'intervento si è basato soprattutto sulla mancanza di autorizzazioni per la loro realizzazione e non risultano puniti, né addirittura individuati, gli autori delle "opere".

Purtroppo, a fronte di tali copiosi omaggi alla criminalità, fanno da contraltare l'esiguo numero di installazioni in memoria delle vittime della criminalità.

È necessario e non più rinviabile dare un segnale forte di Legalità e di presenza dello Stato sul territorio ed operare un'urgente inversione di tendenza: da una recente stima, nella città di Napoli il rapporto è di 10 a 1; ogni 10 omaggi a criminali e camorristi ne viene realizzato uno per una vittima o per un eroe della nostra terra.

Con la presente proposta di legge si intende introdurre nel codice penale, con l'art. 414-ter, il reato di **Apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa**, come definite agli artt. 416 e 416-bis C.P., punendo chi promuove o finanzia o esegue l'edificazione di



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse statali comunitarie per lo sviluppo)  
Il Presidente*

manufatti o di installazioni murarie o similari inneggianti persone o fatti legati alla criminalità organizzata o alla criminalità mafiosa di cui agli artt. 416 e 416-bis del codice penale.

L'art. 416 del codice penale definisce il reato di associazione a delinquere che si concretizza quando tre o più persone si associano per commettere più delitti.

L'art. 416-bis stabilisce che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Il medesimo articolo 416-bis, al comma ottavo, chiarisce che anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La pena prevista per il reato che si intende introdurre con l'art. 414-ter, è la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ed alla stessa pena soggiace chi, mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi o produzioni audio o video o attraverso i social network o qualsiasi mezzo telematico, inneggia a persone o fatti legati alla criminalità organizzata ed alla criminalità mafiosa o denigra persone distinte per attività di qualunque tipo contro la criminalità organizzata.

Eguale pena è estesa a chi compie l'apologia mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi o produzioni audio o video o attraverso i *social network* o qualsiasi mezzo telematico.

Infine, la proposta prevede che non costituiscono esimenti o attenuanti invocare motivazioni di carattere artistico, storico, letterario o riferibili al folclore, a consuetudini od usi locali.

Dalla presente legge non derivano oneri o minori entrate a carico del Bilancio dello Stato.



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse statali comunitarie per lo sviluppo)  
Il Presidente*

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

AI SENSI DELL'ART. 121, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE  
E DELL'26, CO. 4, LETT. N) DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA

### INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI "APOLOGIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA CRIMINALITÀ MAFIOSA"

#### Art. 1

*Dopo l'art. 414.bis del codice penale è aggiunto il seguente:*

#### ART. 414-ter

(Apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa)

Chiunque promuove o finanzia od esegue l'edificazione di manufatti o di installazioni murarie o similari inneggianti persone o fatti legati alla criminalità organizzata o alla criminalità mafiosa, di cui agli articoli 416 e 416-bis, è punito con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi o produzioni audio o video o attraverso i *social network* o qualsiasi mezzo telematico, inneggia a persone o fatti legati alla criminalità organizzata ed alla criminalità mafiosa o denigra persone distinte per attività di qualunque tipo contro la criminalità organizzata.

Non possono essere invocate ad esimente o ad attenuante del delitto di cui al primo comma motivazioni o finalità di carattere artistico, storico, letterario o riferibili al folclore, a consuetudini od usi locali.

Quando il delitto di cui al secondo comma è commesso mediante l'utilizzo di *social network* ovvero mediante emittenti radio o televisive o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di apologia previsto dal primo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica con identica visibilità della pubblicazione illecita.